



# COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 10 DEL 29/06/2019**

**Oggetto:** ARTICOLO 15, D.L. 34/2019 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 18:30, presso l'Auditorium dell'Istituto superiore F. Severi, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale sono presenti i Signori Consiglieri di seguito indicati.

N.	Cognome Nome	Carica	Presenza
1	ALESSIO ALDO	Sindaco	SI
2	MACINO ANDREA	Consigliere	SI
3	GENTILUOMO ANNUNZIATO	Consigliere	SI
4	IERACE FRANCESCO	Consigliere	SI
5	RUSSO VINCENZO	Consigliere	SI
6	VECCHIO SALVATORE	Consigliere	SI
7	ALTOMONTE FRANCESCA MARIARITA	Consigliere	SI
8	VENTINI SABINA	Consigliere	SI
9	VASTA ADRIANA	Consigliere	SI
10	FILIPPONE VINCENZO	Consigliere	SI
11	CALARCO ANTONIO	Consigliere	SI
12	D'AGOSTINO RAFFAELE	Consigliere	SI
13	GUERRISI ANGELO	Consigliere	SI
14	PULIMENI NICOLA	Consigliere	SI
15	CANGEMI NATALE	Consigliere	SI
16	FRACHEA FRANCESCA	Consigliere	SI
17	RICHICHI DANIELA	Consigliere	SI

Presenti N. 17, assenti N. 0

Sono, altresì, presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:

Valerio Romano; Francesca Guerrisi; Carmen Moliterno; Rocco Italiano; Giuseppe Romeo.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale *AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI*

Sotto la Presidenza della D.ssa Altomonte Francesca Mariarita, Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio

Risultando il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'O.d.G., premettendo che, sulla presente deliberazione il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole.

Introduce l'argomento in oggetto posto all'ordine del giorno riportandosi agli atti depositati.

Cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco sottolinea la rilevanza dell'iniziativa assunta dall'Amministrazione e precisa che per non avendo avuto molto tempo a disposizione si è ritenuto di non precludere possibilità ai cittadini di avvalersi di agevolazioni previste dalla normativa vigente. Precisa, altresì, che dal 2000 al 2016 la gestione della fattispecie in esame risulta in capo all'O.S.L..

Interviene il consigliere D'Agostino per preannunciare il voto favorevole.

Tutti gli interventi come sopra sinteticamente riportati sono memorizzati su supporto informatico.

A conclusione degli interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta in oggetto

### Il Consiglio comunale

#### Premesso che:

- l'art. 15 del decreto legge n. 34 del 2019 – “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di adesione alla definizione agevolata occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che è opportuno stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, D.L. 34/2019 in quanto:

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;
- il bilancio comunale presenta residui attivi generati nel corso degli anni e nonostante l'adozione di numerose iniziative volte al recupero delle somme dovute, elevato continua ad essere il numero degli utenti che non hanno ancora provveduto al pagamento del dovuto;
- numerosi cittadini hanno manifestato la necessità, date le notevoli somme da pagare, di poter dilazionare il pagamento;

- l'Amministrazione, pur elogiando tutti quei cittadini che pagano regolarmente le imposte e le tasse comunali, dimostrando in tal modo encomiabile senso civico, intende comunque offrire una ulteriore possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva aderendo alla definizione agevolata prevista dall'art. 15 del D.L. n. 34/2019, in considerazione anche del basso livello reddituale che caratterizza gran parte delle famiglie residenti nel territorio comunale;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017 e relative nello specifico a: Tarsu/TARES/TARI, ICI/IMU, Tosap, I.C.P., sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

Dato atto che, le annualità dal 2000 al 2016 rientrano nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) non potendo essere dunque disciplinate dal presente provvedimento

Considerato che è necessario disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;

Visto l'art. 15, c. 2, D.L. 34/2019 con il quale si stabilisce che:

*"2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse."*

Vista la bozza di regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento predisposta dall'Ufficio Tributi (all. A), e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione il cui esito di seguito si riporta:

Presenti	diciassette (n.17)
Votanti	diciassette (n.17)
Favorevoli	diciassette (n.17)
Contrari	zero
Astenuti	zero

#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate

comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, di cui all'art. 15 D.L. 34/2019 (all. A);

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
3. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune, nonché all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;
4. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata, con separata e successiva votazione, riportante il medesimo risultato di cui sopra

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000).**

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

**Data:** 26/06/2019

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*f.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI*

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000)**

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

**Data:** 26/06/2019

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*f.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI*

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

*f.to D.ssa Altomonte Francesca Mariarita*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI*

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**

*f.to Seg. Gen. Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni*

---

**COMUNE DI GIOIA TAURO**

**UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*Gioia Tauro li, 29/06/2019*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI*

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*per uso amministrativo*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to Seg. Gen. Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni*

# COMUNE DI GIOIA TAURO

## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

- ART. 16, D.L. 34/2019 -

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	3
Articolo 4 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> .....	4
Articolo 5 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i> .....	4
Articolo 6 - <i>Disposizioni finali</i> .....	4

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 30 aprile 2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica, da parte del Comune o del Concessionario della riscossione, delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario p.t., la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **02/09/2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune o il Concessionario p.t., entro 30 giorni dall'acquisizione della richiesta di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 2, comunica ai debitori l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto della stessa. Qualora l'istanza di adesione venga accolta, il Comune o il Concessionario comunica, sempre entro lo stesso termine anzidetto, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico: entro il 31/10/2019;
  - b) versamento in 6 rate di pari importo con scadenze:
    - 1° rata 31/10/2019
    - 2° rata 31/12/2019
    - 3° rata 31/03/2020
    - 4° rata 30/09/2020
    - 5° rata 31/03/2021
    - 6° rata 30/09/2021
  - c) versamento in 10 rate di pari importo con scadenze
    - 1° rata 31/10/2019

- 2° rata 31/12/2019
- 3° rata 28/02/2020
- 4° rata 31/05/2020
- 5° rata 31/07/2020
- 6° rata 30/11/2020
- 7° rata 28/02/2021
- 8° rata 31/05/2021
- 9° rata 31/07/2021
- 10° rata 30/09/2021

**d) versamento in 24 rate di pari importo con scadenze**

- 1° rata 31/10/2019
- 2° rata 30/11/2019
- 3° rata 31/12/2019
- 4° rata 31/01/2020
- 5° rata 28/02/2020
- 6° rata 31/03/2020
- 7° rata 30/04/2020
- 8° rata 31/05/2020
- 9° rata 30/06/2020
- 10° rata 31/07/2020
- 11° rata 31/08/2020
- 12° rata 30/09/2020
- 13° rata 31/10/2020
- 14° rata 30/11/2020
- 15° rata 31/12/2020
- 16° rata 31/01/2021
- 17° rata 28/02/2021
- 18° rata 31/03/2021
- 19° rata 30/04/2021
- 20° rata 31/05/2021
- 21° rata 30/06/2021
- 22° rata 31/07/2021
- 23° rata 31/08/2021
- 24° rata 30/09/2021

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso legale annuo vigente all'accoglimento della domanda.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
6. Il tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme non produce la decadenza prevista dal comma precedente qualora intervenga nel termine di cinque giorni dalla naturale scadenza come sopra definita

7. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
8. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nelle ingiunzioni di pagamento, qualora riferite a più annualità.
10. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

### **Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario p.t., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

### **Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che ricentrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

### **Articolo 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il Concessionario p.t., relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

### **Articolo 6 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Il Presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall'approvazione da parte dell'organo consiliare.
-